(N. 15)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BITOSSI, MASSINI e MANCINELLI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1953

Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive e provvedimenti per le ferie e per la gratifica dei lavoratori.

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione della legge 27 maggio 1949, n. 260 contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive ha dato luogo a numerosi inconvenienti soprattutto per quanto riguarda la definizione del concetto di « normale retribuzione ».

Infatti, se questo concetto è chiaro allorquando il ritmo del lavoro è regolare, diventa difficile quando invece si tratti di operai che lavorano ad orario ridotto. Si sono verificate in conseguenza numerosissime controversie ed agitazioni pretendendosi, da parte padronale, di considerare come « normale » l'orario in atto comunque ridotto, mentre dagli operai si ritiene — e giustamente — che per « orario normale » possa intendersi unicamente quello stabilito dal contratto di lavoro o, in mancanza, dalla legge (otto ore giornaliere).

È quindi indispensabile per troncare questa serie inesauribile di controversie, un chiarimento legislativo nei sensi dell'articolo 1 del presente disegno di legge, il cui contenuto non ha bisogno di altra illustrazione.

Sempre in ordine alla legge 27 marzo 1949, n. 260, devesi ricordare che, all'atto della sua approvazione, furono sollevate alla Camera dei deputati notevoli critiche in ordine ad una evidente lacuna che si rilevava nel testo, dato che si taceva assolutamente del trattamento spettante all'operaio nei vari casi di assenza giustificata dal lavoro.

Nell'intento di colmare la lacuna predetta, furono presentati vari emendamenti; ma l'allora Ministro della giustizia, onorevole Grassi, pregò tutti i deputati presentatori di emendamenti di ritirarli promettendo — « che il Governo si impegnava a tener conto delle loro richieste in apposito disegno di legge di cui era prossima la presentazione » — (seduta della Camera del maggio 1949). E poichè il promesso progetto non è stato mai più presentato, si rende indispensabile provvedere in via di iniziativa parlamentare.

L'articolo 2 del presente disegno vale appunto ad ovviare alla deficienza legislativa lamentata. Esso stabilisce che il trattamento ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è dovuto anche ai lavoratori che sono assenti dal lavoro quando l'assenza non abbia carattere arbitrario: si citano in via

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

esemplificativa le ipotesi di infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, periodo successivo al parto, congedo matrimoniale, gravi lutti familiari, sciopero.

La stessa regola è dall'articolo 2 dettata per i vari casi di sospensione dal lavoro che si verificano, nella pratica e che vengono elencati in 5 commi da *a*) ad *f*).

Vi è, poi, un altro importante provvedimento da adottare in ordine alle ricorrenze festive chiamate comunemente « festività infrasettimanali ».

La grande maggioranza dei lavoratori già gode — per contratto collettivo — del trattamento contenuto nell'articolo 3 della presente proposta di legge; ma numerose categorie ne sono prive con una conseguente sperequazione che è indispensabile correggere nel senso proposto dal citato articolo e cioè che, per tali festività in caso di prestazione di lavoro (a differenza di quelle previste dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260), sia dovuta ai lavoratori la retribuzione normale più le ore effettivamente lavorate, ma senza maggiorazione.

Altro istituto, già affermato per la stragrande maggioranza dei lavoratori tutelati da contratto collettivo, è indispensabile generalizzare per evitare che si mantenga una così stridente sperequazione fra lavoratori e lavoratori in relazione alle necessità familiari che si manifestano con maggiore acutezza alla fine dell'anno: si allude all'istituto della tredicesima mensilità per gli impiegati e delle cosiddette « duecento ore » per gli operai.

L'articolo che si propone allo scopo (articolo 4) non fa che riprodurre analoghe disposizioni che già si trovano nella quasi totalità dei contratti collettivi di lavoro vigenti; e pertanto non rappresenta una novità, nè può la disposizione essere tenuta come un insopportabile aggravio da qualsiasi datore di lavoro.

Infine, preme tradurre in legge il principio di ordine pubblico sanzionato dall'articolo 36, terzo comma della Costituzione, circa le ferie dei lavoratori.

Anche a questo riguardo, i contratti collettivi, i regolamenti e le leggi speciali hanno, in generale, già provveduto: e vi è quindi da provvedere per quelle categorie marginali — e perciò bisognose di maggiore tutela — che non hanno contratto o che usufruiscono di un trattamento inadeguato.

La norma che si propone con l'articolo 5 è modellata, anch'essa, sulla regolamentazione contrattuale già esistente, sia per la durata delle ferie sia per la loro funzionalità nell'anno.

Con questa proposta di legge, a cui non si può negare una certa eterogeneità, si sono voluti però definire alcuni dei maggiori punti di frizione e correggere talune delle più sentite sperequazioni che si notano nel campo, sempre travagliato, del lavoro; e non dubitiamo, pertanto, che essa troverà favorevole accoglienza da parte del Senato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è modificato come segue:

viene soppressa la espressione « che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera »;

alla espressione « normale retribuzione giornaliera » viene sostituita l'espressione: « la retribuzione giornaliera non inferiore ad otto ore di lavoro ».

Art. 2.

All'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è aggiunto un articolo 5-*bis* del seguente tenore:

« Il trattamento dovuto ai sensi dell'articolo 5 dovrà essere corrisposto anche al lavoratore assente dal lavoro, quando l'assenza non abbia carattere arbitrario; nonchè nei seguenti casi:

a) sospensione del lavoro derivante da riduzione dell'attività produttiva dell'azienda;

b) sospensione derivante dalla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro sia normale che ridotto, in un numero di giorni inferiori ai sei;

c) sospensione del lavoro per causa di ferie;

d) sospensione del lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;

e) sospensione del lavoro dovuta a coincidenza delle festività con altro giorno festivo ».

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificate ed integrate come agli articoli 1 e 2 di questa legge si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'articolo 2 della stessa legge escluse le domeniche. La retribuzione per tali ricorrenze, in caso di prestazione del lavoro, corrisponderà alla retribuzione giornaliera ai sensi dell'articolo 1 più la retribuzione, senza maggiorazione, per le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 4.

I datori di lavoro devono corrispondere alla fine di ogni anno ai lavoratori dipendenti, salve migliori condizioni di contratto, di legge o di regolamento, una gratifica corrispondente ad una tredicesima mensilità di retribuzione globale di fatto agli impiegati ed all'importo di 200 ore di lavoro quanto agli operai e che per i cottimisti è ragguagliata al guadagno delle due ultime quindicine e delle ultime quattro settimane lavorative.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi delle 200 ore o della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità del lavoratore.

Le frazioni di mese si calcolano come mesi.

Art. 5.

I datori di lavoro debbono consentire che i lavoratori di ogni categoria fruiscano di un periodo di ferie annuali pagate non inferiore a 12 giornate lavorative. Il periodo di ferie è dovuto anche per le frazioni di anno, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno; il relativo diritto sussiste ogni qualvolta si intenda esistente il rapporto di lavoro.